

CASSAZIONE/ Cade nel nulla la tesi dell'ipotizzata irrilevanza fiscale dei trasferimenti

# Sono tassate le vendite su eBay

## La buona fede non è una scusante per il contribuente

DI REMO BRESCIANI

**S**oggette a tassazione le vendite effettuate su eBay. Non basta, infatti, la buona fede del contribuente che ritiene fiscalmente irrilevanti i trasferimenti tra privati.

Lo ha affermato la sezione tributaria della Cassazione con l'ordinanza 26554/20 del 23 novembre che ha respinto il ricorso di un contribuente. L'Agenzia delle entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento per avere il contribuente svolto attività di commercio di orologi su eBay senza dichiarare né l'inizio dell'attività né emettere le fatture per le operazioni poste in essere né infine presentare le relative dichiarazioni annuali riprendendo a tassazione i ricavi accertati. Il contribuente ha contestato la pretesa erariale e deduceva la propria buona fede. I giudici tributari hanno respinto la domanda e la vertenza è così giunta in Cassazione dove il contribuente ha dedotto l'eccessività dell'utile a fronte delle percentuali ricavabili dallo studio di settore applicabile al commercio al dettaglio di beni usati e, comunque, l'inidoneità delle ordinarie presunzioni trattandosi di commercio operato tramite eBay, come tale suscettibile di essere posto nel nulla anche successivamente alla vendita per l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre i giudici non avrebbero tenuto conto dello statuto del contribuente per avere il ricorrente ritenuto, in buona fede, fiscalmente irrilevante la propria condotta.

La Suprema corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha rilevato che le contestazioni sono del tutto generiche e che l'accertamento operato dal fisco non era meramente induttivo ma analitico. Né rileva la buona fede del contribuente poiché, ai fini della responsabilità per le sanzioni, è sufficiente la coscienza e volontà della condotta senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza.

—© Riproduzione riservata—

### Inesistenti le notifiche via Pec prima del 15 aprile 2017

*Nell'ambito del contenzioso tributario di fronte alla Suprema corte sono inesistenti le notifiche via Pec scattate prima del 15 aprile 2017, nel Lazio, o comunque antecedenti i decreti ministeriali di attuazione del dlgs. 156/2015. Lo ha sancito la Cassazione che, con l'ordinanza n. 26543 del 23 novembre 2020, ha disatteso l'eccezione presentata dal contribuente. Con una complessa motivazione gli Ermellini hanno chiarito che, con riguardo al processo tributario, la disciplina è stata ridefinita a seguito dell'entrata in vigore del dlgs. 24 settembre 2015, n. 156, che prevede espressamente che le notificazioni tra le parti dei depositi presso le Commissioni tributarie possono avvenire in via telematica, che ha demandato a successivi decreti di attuazione del Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze l'onere di individuare le regole tecnico-operative anche per le comunicazioni e notificazioni. Inoltre, scrivono ancora i Supremi giudici, l'art. 16 del d.m. 4 agosto 2015 ha previsto, in via sperimentale, l'entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico solo per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali di Umbria e Toscana a decorrere dal 1 dicembre 2015, mentre, per la Regione Lazio le disposizioni contenute nel decreto direttoriale del 4 agosto 2015 sono entrate in vigore solo per gli atti processuali relativi a ricorsi notificati a partire dal 15 aprile 2017. Da ciò deriva che la notifica a mezzo Pec della sentenza di appello da parte del difensore del contribuente non può essere considerata*

*valida e va anzi ritenuta giuridicamente inesistente, non essendo ipotizzabile alcuna forma di sanatoria. Infatti, nel caso in esame deve escludersi che la notifica eseguita con modalità tecniche non ancora entrate in vigore possa essere ritenuta idonea al conseguimento dello scopo proprio dell'atto, ossia al decorso del termine breve di impugnazione, sia perché le norme che stabiliscono cause di decadenza sono norme di stretta interpretazione, sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l'art. 326 cod. proc. civ. ricollega la decorrenza del termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria.*

Debora Alberici

—© Riproduzione riservata—

### IL DM SULLO SCAMBIO DATI FISCALI/1

## Invii ingarbugliati

Le operazioni transfrontaliere che non determinano una riduzione di imposte o un (indebito) vantaggio fiscale non vanno comunicate all'Agenzia delle entrate, ai fini della disciplina Dac 6. Questo è uno dei chiarimenti che emerge dagli articoli 6 e 7 del dm Economia 17 novembre scorso, importante tassello per l'applicazione in Italia della Direttiva 2018/822/UE (Dac 6), con cui è stato introdotto un innovativo sistema di scambio automatico di informazioni per le operazioni transfrontaliere che comportino «un rischio di elusione o evasione fiscale». Tra le diverse ed eterogenee disposizioni proposte, i citati articoli 6 e 7 del dm sembrano ridimensionare, ma sicuramente anche complicare l'applicazione della disciplina Dac 6.

L'art. 6 specifica che la comunicazione scatta solo se gli elementi distintivi stabiliti dalla Direttiva (i c.d. Hallmark, ossia le «spie» per il rischio fiscale) siano «susceptibili di determinare una riduzione delle imposte [dirette] (...) dovute da un contribuente in un Paese dell'Unione europea o in altre giurisdizioni estere con le quali è in vigore uno specifico accordo per lo scambio delle informazioni». Questa limitazione è valida per ben 4 gruppi di Hallmark sui 5 complessivamente previsti, risultando escluso solamente il gruppo D, in tema di scambio automatico di informazioni finanziarie e di informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche. Quindi, al netto del gruppo D, gli altri elementi distintivi diventano rilevanti solo a fronte di un'imposizione transfrontaliera ridotta. Non è chiaro però se questa riduzione debba anche essere indebita o illegittima e il dm sul punto non fa ulteriori precisazioni. L'art. 7 definisce cosa si intenda per «criterio del vantaggio principale». Si tratta di una condizione che deve sussistere in via aggiuntiva, oltre alla presenza di un Hallmark, affinché per alcune specifiche operazioni transfrontaliere scatti la comunicazione. Secondo il comma 2 dell'art. 7, il citato criterio ricorre se «il vantaggio fiscale relativo alle imposte [dirette] (...) è superiore al 50% della somma del suddetto vantaggio fiscale e dei vantaggi extrafiscali». Il successivo comma 3 specifica che «Il vantaggio fiscale (...) si calcola come differenza tra le imposte da assolvere sulla base di uno o più meccanismi transfrontalieri e le medesime imposte che sarebbero dovute in assenza di tale o tali meccanismi». Anche in questo caso, la formulazione del dm lascia spazio ai dubbi, posto che per calcolare la presenza del vantaggio principale sembra essere necessario un calcolo comparativo da svolgere tra più ipotesi. A fronte del descritto scenario, l'attuazione della Direttiva DAC 6 non è ancora integralmente completata, mancando all'appello il provvedimento del direttore delle Entrate, chiamato a definire le modalità per la comunicazione delle informazioni.

Rosa Biancolli  
e Francesco Spurio

—© Riproduzione riservata—

### IL DM SULLO SCAMBIO DATI FISCALI/2

## Trust sotto esame

Il pagamento di fatture intestate al beneficiario del trust o la gestione del patrimonio in trust sulla base di istruzioni provenienti da un soggetto diverso dal trustee o dal protector sono meccanismi transfrontalieri ai sensi della direttiva Dac 6. Lo ha chiarito il ministero dell'economia e delle finanze nel documento allegato al decreto del 17 novembre scorso (si veda *ItaliaOggi* del 21/11/2020) con il quale viene data attuazione al decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 100 con il quale l'Italia ha recepito la direttiva 2018/822/UE concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Nel provvedimento si precisa anche che vanno segnalati all'amministrazione fiscale quei meccanismi elaborati per indurre in errore un'istituzione finanziaria (per esempio una banca) circa i reali beneficiari di un trust all'atto dell'apertura del conto; rientra in tale la situazione che si ha allorché all'apertura del conto, risulti beneficiario discrezionale del trust un ente di beneficenza che, in seguito, viene però sostituito con i reali beneficiari, senza darne alcuna informativa all'istituzione finanziaria presso cui il conto è stato aperto. Vengono ricompresi tra i meccanismi che utilizzano una struttura offshore opaca la detenzione da parte di un soggetto prestanome (nominee) delle azioni o quote di una entità veicolo offshore passivo, quando viene celata l'identità del soggetto (nominator) per conto del quale le azioni o quote sono detenute. Non sono però ricompresi fra i soggetti prestanome gli intermediari finanziari che agiscono in qualità di broker o di depositari di azioni di enti a diffusa partecipazione attivamente negoziate su un mercato finanziario.

Anomalo è anche il meccanismo attraverso il quale è possibile distrarre denaro o valore da una struttura offshore opaca a favore di un beneficiario, attraverso pagamenti di cui non è individuabile la fonte o che non sono rilevabili dall'amministrazione finanziaria della giurisdizione di residenza fiscale del beneficiario (ad esempio, attraverso l'erogazione di prestiti infruttiferi a favore del beneficiario o la messa a disposizione di carte di debito prepagate a favore di quest'ultimo).

Un freno viene posto anche alle pratiche di commercializzazione che incentivano il trasferimento di fondi da un'istituzione finanziaria soggetta all'obbligo di comunicazione sui conti finanziari (per esempio da una banca svizzera) a un'istituzione finanziaria esclusa da tale obbligo (per esempio una banca americana), con lo scopo prevalente di aggirare tale obbligo. Osservato speciale anche il meccanismo che utilizza persone o istituti giuridici costituiti in giurisdizioni (si pensi alle Cayman, all'Albania) che non hanno recepito in modo adeguato i più recenti requisiti per l'individuazione della titolarità legale e del titolare effettivo previsti dal Gafi con riferimento alle persone o agli istituti giuridici utilizzati.

Fabrizio Vedana

—© Riproduzione riservata—



Le decisioni della  
Corte sul sito  
[www.italiainoggi.it/documenti-italiainoggi](http://www.italiainoggi.it/documenti-italiainoggi)